

COMUNE DI VILLARICCA

Città metropolitana di Napoli

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

AVVISO

(art. 254, co. 2, D.Lgs. n. 267/00 - art. 9, co. 1, d.P.R. n. 378/93)

PREMESSO

- che il comune di Villaricca, con delibera consiliare n.19 del 18 maggio 2018 , ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 28 settembre 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 10 ottobre 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott.ssa Annalisa Vessella, dott. Raffaele Barbato, dott. Francesco Casaburi;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 10 ottobre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Villaricca;

Visti

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 254, co. 2, secondo il cui testuale disposto "*omissis, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione*";

il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 01 del 10 ottobre 2018;

INVITA

chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017 (art. 252, co. 4, del D.Lgs. n. 267/00) a presentare direttamente al protocollo del Comune di Villaricca, in orario d'ufficio o a mezzo raccomandata o mezzo posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line del Comune di Villaricca e sul sito web istituzionale, una istanza di ammissione a massa passiva, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Villaricca - **Corso Vittorio Emanuele n. 76 cap . 80010 Villaricca (NA)**, di cui si allega fac-simile scaricabile dal sito internet (www.comune.villaricca.na.it), contenente tassativamente ed a pena di esclusione:

1. generalità identificative del creditore;
2. oggetto dell'obbligazione;
3. epoca in cui la stessa è sorta;
4. importo complessivo del debito;
5. importo del debito distinto per capitale ed accessori, se dovuti;
6. tipo ed estremi del documento che comprova il credito;
7. eventuali cause di prelazione ex art. 2745 e segg. e.e;
8. eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Si precisa che la richiesta di inserimento nella massa passiva da parte dei creditori, a pena di esclusione, deve essere effettuata sul modello allegato al presente avviso.

SI AVVERTE CHE

Sono ammissibili alla liquidazione:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/00 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ossia entro il 31.12.2017;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00; c) i debiti derivanti da transazioni;
- d) i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto);
- e) gli interessi corrispettivi, a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione di dissesto;
- f) i debiti per l'acquisizione di aree, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:
 - l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;
 - non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;
 - l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;
 - l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extragiudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati;
- g) i debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei pubblici;
- h) i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruità dell'ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente al visto di congruità dell'ordine competente.

Sono esclusi dalla massa passiva:

- a) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
- b) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
- c) i debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari;

Come disposto dall'art. 248, co. 2 e segg., del D. Lgs. n. 267/00:

- dalla data della dichiarazione di dissesto (18 maggio 2018) e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge;

dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria

Villaricca 10 ottobre 2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Vessella - Barbato – Casaburi